

E' stata recentemente resa disponibile la circolare datata 27 maggio 2016 del [Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12424-DIV3-C](#) che, come peraltro richiamato espressamente nella stessa, non fa altro che confermare quanto riportato nella circolare del Ministero dei Trasporti n. 103 del 1995.

Infatti, si ribadisce che ciclomotori e motocicli possono montare, nello specifico periodo stagionale, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione fino ad un minimo di M (130 km/h), senza alcuna necessità di modificare il citato documento di circolazione.

Tutto ciò in perfetta analogia a quanto prescritto nella [circolare ministeriale n. 104 del 1995](#) riguardante i pneumatici per vetture che, del pari, prevede per pneumatici di tipo M+S la possibilità di ridurre il codice di velocità fino a Q (160 km/h).

Tali chiarimenti ministeriali vanno però analizzati ed inquadrati considerando anche la specifica e ben più recente [Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. prot. RU\1580](#), che disciplina la "Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve". Tale Direttiva di fatto esenta i ciclomotori/motocicli dal dover rispettare le Ordinanze invernali consentendo quindi a questi veicoli la possibilità di circolare durante il periodo invernale senza l'obbligo di dover montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve ovvero avere catene a bordo. Questa Direttiva impone altresì esplicitamente il divieto di circolazione dei suddetti veicoli a due ruote in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto.

Per completare l'analisi va considerata infine la [circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014](#) che ha stabilito che cosa s'intenda per "periodo stagionale di riferimento", ovvero sia il lasso di tempo di vigenza delle Ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con gli ammessi inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle Ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio/smontaggio.

In conclusione appare del tutto chiaro che sui ciclomotori e motocicli si possano montare dal 15 ottobre al 15 maggio pneumatici marcati M+S con un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione purché non inferiore a M (130 km/h). I veicoli così equipaggiati non possono circolare negli altri periodi dell'anno, ovvero sia dal 16 maggio al 14 ottobre. Inoltre, tutti i ciclomotori e i motocicli non possono circolare in caso di neve o ghiaccio al suolo o in presenza di nevicata in atto, a prescindere dal tipo di pneumatico montato e dal suo codice di

velocità.

Si tratta di una prescrizione di legge giustificata da chiare motivazioni tecniche note anche al Ministero dei Trasporti. Infatti, i pneumatici per due ruote marcati M+S sono prevalentemente destinati ad un impiego fuori strada o per particolari versioni di scooter. Essi consentono un miglior grip su fondi sdruciolevoli, in particolare su fango, strade bianche, ecc. e non specificatamente su neve o ghiaccio.

“Il Gruppo Produttori pneumatici di Assogomma” - afferma il Direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti - “invita tutti i rivenditori specialisti, gli operatori di settore ed in particolare gli utilizzatori finali di pneumatici moto a prendere atto di quanto sopra, sollevando sin d’ora tutte le Case costruttrici rappresentate da eventuali impieghi impropri rispetto a quanto chiaramente disciplinato da legge e come ribadito nelle raccomandazioni fornite dai principali costruttori di questi pneumatici. Qualsiasi altra affermazione o informazione in materia” - prosegue Bertolotti - “attribuita arbitrariamente ad Assogomma, è da considerarsi priva sia di fondamento tecnico che giuridico e pertanto non condivisa dall’Associazione e dai costruttori di pneumatici rappresentati”.

© riproduzione riservata
pubblicato il 30 / 06 / 2016